



**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

**Allegato 8**

**Schema di Convenzione**

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il «Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia» suddivisa in 3 Lotti**

**(CODICE CPV 42933000-5)**

**L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Ciriaco De Mita n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Centrale Acquisti e Appalti, domiciliato nella qualità presso la sede dell'Istituto, Via Ciriaco De Mita n. 21.

**e**

L'Impresa .....  
con sede a ..... (C.F./Partita IVA .....),  
rappresentata per il presente atto dal Sig. ....,  
nato a .....il ..... , C.F. ....

parti indicate nel contesto del presente contratto più brevemente con le parole INPS e CONCESSIONARIO,

#### **Premesso che**

- a)** a mezzo di Determina a Contrarre n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale Acquisti e Appalti, l'Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento della **«Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia» suddivisa in 3 Lotti** (da qui in poi, il **«Servizio»**), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b)** il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, in quanto richiamato dall'art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;
- c)** gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it);

- d)** a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale Acquisti e Appalti, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione della concessione in favore del Concessionario, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];
- e)** il Concessionario ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. 50/16, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f)** l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g)** a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [...], *sub* n. [...] per l'importo di Euro [...], il Concessionario ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h)** Il Concessionario ha costituito apposita garanzia assicurativa, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che il Concessionario stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente contratto, con massimale pari a € [...];
- i)** ai sensi dell'art. 31, comma 4°, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva del Concessionario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- j)** è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9°, del D.Lgs. 50/16;
- k)** Il Concessionario ha correttamente trasmesso la documentazione comprovante il possesso della licenza di cui all'art. 7, comma 2°, n. II, del Disciplinare di gara;
- l)** le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**convengono e stipulano quanto segue**

## **CONVENZIONE**

### **ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'INPS concede al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del "Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia – Lotto \_\_\_\_\_".

Le condizioni del servizio sono regolate dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara nonché da quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta tecnica ed economica, che si intendono qui integralmente richiamate.

### **ART. 2 NORME REGOLATRICI E DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE.**

La presente Convenzione viene stipulata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, nonché dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto e che qui di seguito vengono richiamati per brevità:

- Disciplinare;
- Capitolato speciale;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;

Fanno altresì parte della convenzione, e si intendono qui integralmente richiamate, le giustificazioni rese dal Concessionario in sede di eventuale valutazione della propria offerta, e accettate dall'INPS. La Convenzione è inoltre regolata dal bando di gara e dai suoi allegati.

### **ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE**

Il Convenzione avrà durata di anni 5 dal ..... solari, consecutivi. La sua efficacia e decorrenza coinciderà la data di sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'art. 7 Capitolato speciale della concessione.

Alla scadenza della concessione l'Istituto si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, di affidare al concessionario nuovi servizi, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, naturali e consecutivi, consistenti nella ripetizione della di servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione.

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

#### **ART. 4 SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi indicate all'art. 3 del Capitolato speciale della concessione, facenti parte del Lotto \_\_\_\_\_.

Il numero e la tipologia dei distributori da installare è il seguente:


Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato e dall'insieme dei Documenti Contrattuali. Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 3 comma 1 lett. bbb) del Codice è a carico del Concessionario.

Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi.

È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.

Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per

gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.

La suddetta elencazione dei rischi in capo al Concessionario ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

#### **ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE**

Il canone di concessione complessivo da corrispondere riferito alla durata contrattuale di 5 (cinque) anni, a seguito dell'offerta economica presentata dal Concessionario, è pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere al pagamento dell'importo forfettario di € 200 (duecento) annui per ciascun distributore a ristoro forfettizzato delle spese sostenute dall'Istituto per le utenze, per un totale complessivo riferito alla intera durata della concessione di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Il canone e il rimborso forfettario dovranno essere corrisposti in rate semestrali anticipate, entro il giorno 20 del mese di avvio della concessione dell'anno interessato, mediante bonifico sul conto corrente acceso presso UNICREDIT Banca, Agenzia n. 203 di Milano - Corso Italia 1, IBAN IT63G 02008 01603 00000 50798 16, intesto a: INPS Sede Regionale Lombardia.

Si precisa che le sedi di \_\_\_\_\_ sono attualmente ubicate in stabili di proprietà o già di proprietà del FIP – Fondo Immobili Pubblici, condotti in locazione dall'Agenzia del Demanio, ed assegnati all'INPS in forza del Decreto Interministeriale in data 23/12/2004 emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sulla GURI n. 303 del 23/12/2004 – supplemento ordinario. Tale assegnazione cesserà al 29/12/2022, e l'Istituto determinerà se permanere all'interno degli stessi stabili con contratto di locazione stipulato direttamente con le rispettive proprietà oppure se trasferire i propri uffici in altri immobili.

Il Concessionario dovrà stipulare pertanto, per le sedi sopra indicate, apposito contratto di sublocazione con l'Agenzia del Demanio, ed a questa sarà dovuto il relativo canone per il periodo di assegnazione fino alla scadenza del termine di assegnazione indicato nel periodo precedente.

In ogni caso e per tutti gli immobili senza distinzione alcuna, dovrà essere versato all'Istituto il rimborso relativo alle utenze forfettizzate sopra richiamate.

Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: [direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it) entro sette giorni naturali e consecutivi dal versamento.

Il primo versamento semestrale dovrà essere effettuato prima della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio e dovrà essere documentato nel Verbale stesso.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone, senza mai poterle scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Istituto, e qualunque sia l'andamento economico del servizio e dell'attività di distribuzione correlata.

In caso di ritardata corresponsione del canone trovano applicazione le penali di cui all'art. 20 del Capitolato speciale della Concessione. Ove l'inadempienza si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni naturali e consecutivi, l'Istituto ha il diritto di risolvere automaticamente il contratto. Resta fermo e impregiudicato, altresì, il diritto dell'Istituto di riscuotere, oltre la penale, anche i canoni insoluti, oltre i maggiori danni.

Ove il numero di distributori dovesse subire eventuali variazioni in aumento o in diminuzione nei termini previsti dall'art. 10 del Capitolato speciale della Concessione, il canone di concessione, come rialzato in sede di offerta, subirà una rimodulazione proporzionata all'incremento o al decremento del numero dei distributori. L'importo per il rimborso delle spese per consumi elettrici sarà rimodulato analogamente, prendendo come riferimento l'importo unitario del rimborso per ciascun distributore, indicato al presente articolo.

Ove l'Istituto si avvalga della facoltà di ripetizione dei servizi analoghi della concessione, il canone contrattuale ed il rimborso forfettario saranno dovuti per la durata ulteriore della concessione.

#### **Art. 6 DEC - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il dott. \_\_\_\_\_.

Il DEC provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede gara.

A titolo esemplificativo, il DEC provvede a:

- a. Curare il rapporto operativo e di coordinamento con il Concessionario e con il Coordinatore del servizio;
- b. Redigere i verbali di accertamento dei fatti connessi con l'esecuzione del Contratto, quali il Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, il Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi, nonché eventuali verbali di contestazione inerenti le attività del Concessionario;

- c. Verificare che l'installazione iniziale dei distributori sia conforme a quanto previsto dal Capitolato speciale, dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
- d. Autorizzare o richiedere gli interventi per nuove installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori;
- e. Autorizzare o richiedere interventi per la disinstallazione e il ritiro dei distributori;
- f. Verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
- g. Autorizzare o richiedere l'introduzione di prodotti aggiuntivi o la sostituzione di prodotti già distribuiti;
- h. Verificare l'andamento dell'attività, tramite l'acquisizione dei resoconti periodici di cui all'art. 16;
- i. Concordare con il Coordinatore del servizio eventuali correttivi volti a mantenere o migliorare il livello qualitativo del servizio, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
- j. Impartire al Concessionario disposizioni e/o istruzioni tramite ordini di servizio volti a mantenere o migliorare l'efficienza delle attività previste, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
- k. Verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del Concessionario;
- l. Presentare periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto;
- m. Rilevare eventuali ritardi, infrazioni, disservizi e inadempienze da parte del Concessionario, e dare avvio alla procedura per l'applicazione delle penali da parte del RUP, nei casi e nei termini previsti dall'art. 27 del Capitolato speciale;
- n. Rilevare le eventuali inadempienze che possono comportare la risoluzione del Contratto, nei casi e nei termini previsti dall'art. 28, e dare avvio alla conseguente procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell'art.108, commi 3 e 4, e 176 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 7 VERBALE DI CONSEGNA DEGLI SPAZI E AVVIO DEL SERVIZIO**

Gli spazi destinati all'esercizio del servizio saranno consegnati al Concessionario previa redazione di apposito Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, che, debitamente



sottoscritto dalle parti, costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto. Con la sottoscrizione dello stesso Verbale, l'Istituto darà avvio alla prestazione del servizio.

L'Istituto si riserva di apportare qualsivoglia modifica alle strutture edilizie dei locali interessati dalla collocazione dei distributori. Se nel corso del contratto dovessero essere eseguiti interventi di manutenzione straordinaria non differibili per loro stessa natura al termine del contratto, il Concessionario è tenuto a tollerarli anche quando dovessero comportare privazione del godimento dei locali. Pertanto, qualora si rendesse necessario lo sgombero e/o la sospensione dell'esercizio allo scopo di poter eseguire i lavori di manutenzione da parte dell'Istituto, il Concessionario non potrà pretendere compensi pecuniari a titolo di rimborso. Il Concessionario non potrà inoltre sollevare eccezione, né pretendere alcun ristoro o avanzare alcuna pretesa, in relazione ad eventuali operazioni di riduzione delle sedi e/o di razionalizzazione degli spazi che l'Istituto eventualmente decidesse di porre in essere per ragioni organizzative e/o di pubblico interesse.

#### **ART. 8 RICOGNIZIONE E RICONSEGNA DEGLI SPAZI A FINE SERVIZIO**

Entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di naturale scadenza del contratto, computata a decorrere dal Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli spazi nell'identico stato risultante da quest'ultimo.

Il mancato rispetto del termine di riconsegna darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 27 del Capitolato speciale, e legittimerà l'Istituto a provvedere alla rimozione dei distributori con oneri a carico del Concessionario.

All'atto della riconsegna degli spazi, il Responsabile Unico del Procedimento, o un suo delegato, procederà, in contraddittorio con il Concessionario, alla ricognizione dello stato delle aree ove sono stati ubicati i distributori e alla redazione di apposito Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi.

La mancata riconsegna in contraddittorio autorizza l'Istituto a riprendere possesso delle aree senza alcuna formalità o ulteriore preavviso, a redigere il Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi alla presenza di due testimoni e a notificare al Concessionario eventuali addebiti.

Alla riconsegna gli spazi dovranno risultare puliti, in perfetto stato e non presentare segni di logorio superiore a quello dovuto al loro normale uso. Qualora risultassero danneggiamenti, mancanze o altre irregolarità su beni o strutture dell'Istituto, imputabili al Concessionario, l'Istituto provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulla garanzia definitiva, ove il Concessionario non provveda direttamente e nei termini che gli saranno imposti. Restano impregiudicati i diritti per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.

A seguito della sottoscrizione congiunta del Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi, e salvo il pieno ristoro di eventuali danni subiti dall'Istituto, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 25 del Capitolato.

## **ART. 9 INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI E LORO CARATTERISTICHE**

I distributori dovranno essere installati, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'art. 7, nelle quantità e negli immobili indicati all'art. 4 della presente Convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa da quella indicata all'art. 4, a cura e spese del Concessionario, nel caso in cui si manifestino esigenze particolari quali, a titolo di esempio: trasferimento delle sedi, modifiche strutturali degli edifici, rilascio di sedi ed edifici o porzioni di essi per ragioni organizzative e/o di pubblico interesse, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l'agibilità dei percorsi d'esodo, ecc.

Ove l'Istituto richieda lo spostamento di una o più apparecchiature, il Concessionario dovrà effettuare lo stesso entro il termine di 48 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

Il Concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spese, l'installazione dei distributori nei punti assegnati nonché assumersi l'onere economico di eventuali modifiche all'impianto elettrico e dell'impianto idraulico che si dovessero rendere necessari per il prelievo della corrente elettrica e per l'eventuale allacciamento alla rete idrica. Le modifiche agli impianti saranno soggette ad approvazione preventiva del Coordinamento Tecnico Edilizio regionale INPS della Lombardia. In relazione ad eventuali modifiche dell'impianto elettrico, il Concessionario dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle vigenti normative tecniche.

L'Istituto si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici, salvo il rimborso forfettario delle somme di cui all'art. 5.

I distributori automatici dovranno avere le caratteristiche tecniche risultanti da quanto previsto nel Capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata.

Il Concessionario si impegna a distribuire i supporti magnetici (tessere e/o chiavette elettroniche ricaricabili), capaci di gestire il credito a scalare e che garantiscano all'utenza una riduzione del costo per tutti i prodotti, rispetto al prezzo di listino.

Le chiavi o tessere elettroniche saranno distribuite dal Concessionario, a seguito di richiesta degli utenti, con modalità concordate fra il DEC e il Coordinatore del servizio, che saranno diffuse mediante affissione di apposito avviso sui distributori automatici. Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche in comodato d'uso gratuito, con una

cauzione unitaria massima di € \_\_\_\_\_, che sarà restituita all'utente al momento della restituzione della chiavetta stessa.

8Al fine di assicurare il perfetto funzionamento e il regolare rifornimento dei distributori, nonché la verifica delle condizioni di manutenzione e pulizia degli stessi, il personale del Concessionario è tenuto ad effettuare l'ispezione dei macchinari \_\_\_\_\_. Il personale del Concessionario avrà libero accesso presso i locali ove sono collocati i distributori, rispettando gli orari di apertura delle sedi ed il regolamento dell'Istituto.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere l'intensificazione o l'estensione delle attività di servizio presso determinate sedi, in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento degli utenti della distribuzione automatica, quali, a titolo di esempio: convegni, cerimonie, mostre, aperture straordinarie delle sedi, rassegne e manifestazioni culturali, etc. L'Istituto non è in alcun modo depositario delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle sedi INPS. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

#### **ART. 10 VARIAZIONI NEL NUMERO DEI DISTRIBUTORI**

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, l'Istituto ha la facoltà, in relazione all'eventuale variazione delle esigenze dell'utenza, del numero dei dipendenti o di sopravvenute modifiche al proprio patrimonio immobiliare, di modificare in aumento o in diminuzione il numero dei distributori nel corso della durata della concessione, fermo restando il rispetto della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a). La variazione del numero dei distributori, in aumento o in diminuzione, dovrà essere comunque contenuta nel limite del 20% del numero di distributori previsto per ogni singolo lotto. Si applica in tal caso l'art. 106, comma 12 del Codice.

In caso di variazioni, il Concessionario dovrà eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato speciale d'onori, salva la rimodulazione del canone e del rimborso per le utenze con le modalità di indicate nell'Art. 5, e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Eventuali installazioni successive potranno essere disposte dal DEC, salva la verifica preliminare circa la collocazione individuata per i nuovi macchinari, da effettuarsi a cura del competente ufficio tecnico dell'Istituto per quanto riguarda la rispondenza alle norme in materia di sicurezza e di realizzazione degli impianti elettrici e, eventualmente, idrici a servizio dei distributori. A seguito della richiesta il Concessionario dovrà provvedere alla nuova installazione entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a pena di applicazione della penale di cui all'art. 27.

## **ART. 11 PULIZIA DEI DISTRIBUTORI**

I distributori dovranno essere installati in maniera tale da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.

Il Concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza minima bisettimanale e, comunque, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse. La pulizia dovrà essere estesa anche alle aree adiacenti ai distributori, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

Il Concessionario dovrà installare contenitori portarifiuti (in numero sufficiente per ogni tipologia di rifiuti) che dovranno risultare sempre in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo. Sarà onere del Concessionario il controllo dello stato di pulizia dei contenitori, che dovrà avvenire \_\_\_\_\_, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

Il Concessionario dovrà provvedere alla disinfestazione delle aree ove sono situati i distributori con cadenza non superiore al semestre, decorrente dalla data del Verbale di consegna degli spazi e di avvio del servizio, o comunque su richiesta dell'Istituto. Gli interventi di disinfestazione dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi preventivamente concordati con l'Istituto.

Il Concessionario dovrà dare riscontro degli interventi di disinfestazione eseguiti nel resoconto semestrale di cui all'art. 16.

## **ART. 12 MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI**

Il Concessionario dovrà predisporre e consegnare all'Istituto, all'atto della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, il piano di manutenzione finalizzato a garantire il funzionamento continuativo delle apparecchiature erogatrici e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

Il piano di manutenzione dovrà risultare conforme alle prescrizioni del Capitolato speciale della Concessione ed ai contenuti migliorativi proposti nell'offerta tecnica presentata dal concessionario.

## **ART. 13 COORDINATORE DEL SERVIZIO**

Il Coordinatore del servizio nominato dal Concessionario è il sig. \_\_\_\_\_.

Il sostituto del Coordinatore del servizio è il sig. \_\_\_\_\_

Il Coordinatore del servizio:

- a. Rappresenta il Concessionario e svolge la funzione di referente ufficiale del RUP e del DEC, garantendo la propria reperibilità tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa;

- b. Programma e coordina la gestione del servizio in base alle prescrizioni del presente Capitolato speciale o alle eventuali ulteriori direttive ricevute dall'Istituto;
- c. Coordina lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria-programmata secondo i tempi e le modalità riportate nel Piano di manutenzione di cui all'art. 12, e trasmette al DEC, entro due giorni naturali e consecutivi, il piano degli interventi di manutenzione ordinaria-programmata e straordinaria effettuati, come previsto al medesimo art. 12.
- d. Trasmette al DEC i resoconti tecnici e statistici sulla gestione del servizio di cui all'art. 16;
- e. Segnala tempestivamente al DEC qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento delle apparecchiature che possa, in qualsiasi modo, ostacolare il regolare svolgimento del servizio, e propone gli opportuni correttivi;
- f. Garantisce l'osservanza, da parte del personale del Concessionario, delle norme previste nel presente Capitolato speciale;
- g. Trasmette copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento delle rate di canone e rimborsi forfettizzati secondo quanto disposto dall'art. 5.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente, al Concessionario la sostituzione del Coordinatore del servizio, senza che possa essere opposta eccezione alcuna.

#### **ART. 14 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

I prodotti di riferimento che dovranno essere distribuiti, nonché i relativi prezzi, sono riportati nell'Appendice A al Capitolato, denominato "ELENCO DEI PRODOTTI BASE E RELATIVI PREZZI UNITARI MASSIMI".

Tale elenco indica l'assortimento minimo delle tipologie di prodotto di cui deve essere garantita l'erogazione, ma è consentita la distribuzione di prodotti alternativi o integrativi, come indicato nell'art. 15.

Tutti i prodotti dovranno essere di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale, conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande; ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza.

Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione a:

- a. Qualità dei prodotti in vendita;
- b. Procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.

In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicu-

rezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale HACCP, previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007 e s.m.i. di cui dovrà essere dotato il Concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici. Il Concessionario dovrà verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dovrà dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.

Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

L'Istituto è escluso da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie, l'Istituto si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.

Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità, l'Istituto addebiterà al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procederà a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 28, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

Il Concessionario:

- a. Programmerà gli interventi di ricarica dei prodotti, dando comunicazione al DEC del calendario dei giorni e delle fasce orarie di intervento per ciascuna sede. La programmazione degli interventi dovrà garantire l'adeguato rifornimento di tutti i prodotti in relazione agli effettivi consumi rilevati;
- b. Eseguirà interventi straordinari, su specifica richiesta, per la ricarica dei prodotti nel termine massimo di ventiquattro ore dalla chiamata; il mancato rispetto di tale termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

#### **ART. 15 LISTINO DEI PRODOTTI E PREZZI**

Il Concessionario dovrà definire, in accordo con il DEC, il Listino ufficiale della Concessione, nel quale sono elencati i prodotti formalmente ammessi alla distribuzione presso le sedi dell'Istituto e i relativi prezzi unitari, distinti in due fasce:

- i. Prezzi per pagamento in contanti;
- ii. Prezzi per pagamento elettronico, tramite tessera o chiave.

I prezzi unitari di entrambe le fasce non potranno superare quelli massimi indicati nell'Appendice A, e il Concessionario, nella fase di predisposizione del Listino, per proprie

ragioni commerciali, può concordare con il DEC prezzi inferiori, purché arrotondati ai cinque centesimi di Euro.

I prezzi unitari della fascia ii. in ogni caso devono prevedere uno sconto rispetto ai prezzi in contanti, al fine di incentivare l'uso delle forme di pagamento elettronico.

In prima applicazione il Listino deve contenere i seguenti prodotti con i rispettivi prezzi unitari, articolati nelle due fasce sopra descritte:

Tutte le tipologie di prodotti "base" elencati nell'Appendice A, salvo diverse indicazioni del DEC;

- a. Eventuali prodotti aggiuntivi indicati nell'Offerta tecnica;
- b. Eventuali prodotti integrativi, autorizzati dal DEC;
- c. Eventuali prodotti alternativi ai prodotti "base", purché tipologicamente corrispondenti o assimilabili e qualitativamente pari o superiori, autorizzati dal DEC.

Riguardo ai prodotti integrativi o alternativi di cui ai punti c) e d), il DEC ne può autorizzare l'inserimento nel Listino e la conseguente distribuzione sulla base di considerazioni inerenti le caratteristiche dei prodotti, la loro disponibilità e le esigenze delle sedi e/o degli utenti. In ogni caso, il DEC ne autorizzerà l'inserimento previa verifica comparativa con quelli di riferimento, e comunque allo stesso prezzo massimo previsto per i prodotti tipologicamente corrispondenti o assimilabili elencati nell'Appendice A.

I prodotti "base" di cui al punto a. inseriti nel Listino sono da considerare prioritari e prevalenti, rispetto agli altri prodotti (aggiuntivi, integrativi o alternativi).

Pertanto, il Concessionario:

- a. Deve garantirne la disponibilità costante e continuativa nei distributori in uso presso le sedi dell'Istituto;
- b. È autorizzato a distribuire tutti gli altri prodotti inseriti nel Listino, senza che ciò riduca o comprometta la distribuzione prevalente dei prodotti "base";
- c. È obbligato ad applicare prezzi non superiori a quelli massimi previsti dal Listino, o migliorativi degli stessi.

Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi.

Nel periodo giugno-settembre l'Istituto potrà richiedere per una o più sedi l'installazione di distributori automatici di gelati. Nel periodo ottobre – maggio i suddetti distributori dovranno essere rimossi, senza spese a carico dell'Amministrazione.

I prezzi di vendita dei gelati dovranno rispettare il listino di all'Appendice A e dovranno, per tutte le tipologie di prodotti non indicate nel suddetto allegato, comunque essere inferiori di

almeno il 20% rispetto ai prezzi medi di mercato praticati per lo specifico prodotto della medesima marca.

A seguito della installazione di distributori di gelati il Concessionario dovrà pagare la relativa frazione di canone concessorio e di rimborso forfettizzato per utenze. L'importo del canone applicabile sarà quello previsto per i distributori di tipo C per la fascia di utenza della sede nella quale si chiede l'installazione, rapportato al periodo di 4 mesi di cui al comma 10 del presente articolo.

Il Listino può essere integrato o modificato nel corso del Contratto, su iniziativa del DEC o su proposta del Coordinatore del servizio e previa formale autorizzazione del DEC.

Tutti i prezzi devono essere esposti e chiaramente leggibili sul frontale dei distributori: ogni prezzo in corrispondenza del prodotto erogabile.

Tutti i prezzi definiti dal Listino o successivamente autorizzati dall'Istituto dovranno intendersi non suscettibili di alcuna variazione per l'intera durata della Concessione.

Il rigoroso rispetto del Listino, sia nella distribuzione dei prodotti che nell'applicazione dei prezzi, è oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni degli utenti. Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino e/o l'applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino, l'Istituto applica le penali di cui all'art. 27.

#### **ART. 16 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E RESOCONTI PERIODICI**

L'Istituto potrà controllare in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni della presente Convenzione da parte del Concessionario, anche attraverso verifiche in loco o effettuare indagini specifiche sulla qualità del servizio attraverso rilevazioni condotte sugli utenti della distribuzione.

In ogni caso, il Concessionario dovrà fornire o rendere accessibili, in qualsiasi momento nel corso del contratto, tutte le informazioni inerenti:

- a. La tipologia e le caratteristiche dei prodotti in vendita;
- b. Le procedure operative per lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto dei prodotti destinati al rifornimento dei distributori;
- c. Il comportamento tenuto dagli operatori addetti alle attività operative;
- d. I detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia dei distributori e dei componenti interni;
- e. Le modalità di gestione delle attività e degli interventi connessi con la Concessione.

Il Concessionario s'impegna a fornire all'Istituto, con cadenza semestrale, decorrente dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, un resoconto relativo a tutti gli aspetti della gestione del servizio. In particolare, per ciascun distributore, il concessionario dovrà indicare:



- i. Tipologia e modello della macchina;
- ii. Ubicazione (sede e piano edificio);
- iii. Data di installazione;
- iv. Data di ritiro (eventuale);
- v. Numero di erogazioni effettuate per singola macchina distributrice;
- vi. Periodo di rilevazione dati;
- vii. Fatturato;
- viii. Richieste di intervento ricevute da parte dell'utenza (suddivise per oggetto della richiesta, quali mancanza di prodotti, guasti o irregolare funzionamento, rimborsi per mancata erogazione di prodotti o del resto) e tempi di intervento attuati di conseguenza.

I resoconti dovranno essere consegnati al DEC entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a ciascuna scadenza.

In caso di ritardo nella consegna dei resoconti, l'Istituto applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art. 27.

#### **ART. 17 VERIFICHE E CONTROLLI DEI PRODOTTI**

L'Istituto ha la facoltà di far eseguire da terzi e per suo conto, la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti distribuiti e il controllo delle condizioni caratterizzanti l'offerta tecnica del Concessionario.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e, comunque, tale da non recare alcun inconveniente all'Istituto. L'Istituto si riserva, in ogni caso, di richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale di cui all'art. 27, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un laboratorio specializzato. Le spese saranno a carico del Concessionario.

#### **ART. 18 IMPEGNI SPECIFICI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà:

- SEDE OPERATIVA - Avvalersi di una sede operativa, già attiva o da attivare alla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, ubicata nel territorio del Lotto \_\_\_\_\_ o in prossimità dello stesso, opportunamente dotata e attrezzata con strutture, mezzi e personale in grado di fornire adeguato supporto logistico alle attività connesse con la Concessione.

- USO DEI LOCALI - Non servirsi degli spazi dell'Istituto per un uso diverso da quello indicato nella presente Convenzione e nella documentazione di gara e non esporre nei locali stessi avvisi e annunci di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli che siano stati preventivamente autorizzati dall'Istituto.
- SOTTRAZIONI, FURTI E DANNEGGIAMENTI - Assumere a proprio esclusivo carico, il rischio di sottrazioni, furti, danneggiamenti delle apparecchiature dovuti a qualsiasi causa, ivi compresi gli atti vandalici, tenendo indenne l'Istituto da qualsiasi responsabilità.
- COMUNICAZIONI ANOMALIE - Comunicare tempestivamente qualsiasi anomalia riscontrata nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, ecc.) e relazionare per iscritto sull'accaduto.
- AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI E LICENZE - Prima della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e di avvio del servizio e in ogni altra occasione in cui venga richiesto dall'Istituto, presentare all'Istituto stesso tutte le autorizzazioni, le licenze e i permessi necessari, a norma delle vigenti leggi, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, nonché le comunicazioni obbligatorie agli enti competenti (Comuni, ASL, ecc.) per l'inizio di attività di commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, ai sensi della vigente normativa. Le autorizzazioni, licenze, comunicazioni devono essere intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo.
- IMPOSTE E TASSE - Provvedere a versare le imposte e le tasse e tutte le spese di qualsiasi genere inerenti allo svolgimento del servizio.
- CUSTODIA DELLE DOTAZIONI - Custodire e conservare correttamente tutto quanto costituisce impianto, dotazione, ecc.;
- INTERFERENZE - Svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dall'Istituto e/o da altri Appaltatori o fornitori;
- PIANO H.A.C.C.P. - Prima della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e di avvio del servizio, consegnare in duplice copia il proprio manuale HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.Lgs. 193/2007.

## **ART. 19 NORME TECNICHE, ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA**

Il Concessionario garantirà, nell'esecuzione del servizio, l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche in vigore nonché l'osservanza della normativa vigente e di futura emanazione in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, reste-

ranno ad esclusivo carico del Concessionario, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea.

Il Concessionario, a tal fine si impegna:

- A collaborare con le strutture dell'Istituto preposte all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate negli edifici ove sarà eseguito il servizio;
- A comunicare all'Istituto eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi, sono ad esclusivo carico del Concessionario che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Istituto.

## **ART. 20 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RIGUARDO IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

Costituiscono obblighi specifici del Concessionario, a pena di applicazione delle penali di cui all'art. 27:

- **TRATTAMENTO CONTRATTUALE DEI DIPENDENTI** - Nell'esecuzione dei servizi oggetto della Concessione, il Concessionario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario si obbliga, altresì, a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **IDONEITA' DEL PERSONALE ADDETTO** - Il personale del Concessionario che effettuerà le attività di manutenzione e ricarica dei distributori dovrà essere in possesso di idonei attestati tecnico-professionali e in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente in materia di vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande. Rimane ferma la facoltà dell'Istituto di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. Il Concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari di massima utilizzazione

dei distributori da parte degli utenti. In ogni caso il Concessionario è vincolato ai giorni ed agli orari di apertura delle sedi INPS. In ogni caso, in relazione alle esigenze di gestione del pubblico servizio di cui è titolare, l'Istituto potrà ulteriormente limitare le fasce di accesso degli addetti e del personale del Concessionario, qualora la loro presenza o le operazioni delle quali sono incaricati ostacolano, limitano o intralciano le attività proprie dell'INPS. Se richiesto dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibile l'elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.

- **ABBIGLIAMENTO DA LAVORO** - Tutto il personale addetto al servizio è tenuto a indossare una divisa appropriata, che riporti ben visibile il logo identificativo del Concessionario, tale da renderlo chiaramente riconoscibile. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, il Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nell'ambito dello svolgimento del servizio una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, riportante il nome per esteso e l'iniziale del cognome del dipendente, il relativo numero di matricola, l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
- **COMPORTAMENTO VERSO L'UTENZA** - Il personale del Concessionario è tenuto a un comportamento consono alla funzione svolta e improntato alla massima cortesia, disponibilità e correttezza negli interventi, sia nei confronti del personale dell'Istituto che nei confronti del pubblico. In caso di comportamento non rispondente a tale esigenza e in ogni altro caso di comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, l'Istituto potrà chiedere l'allontanamento dei soggetti responsabili di tali comportamenti. In ogni caso, il Concessionario risponde direttamente dell'operato di tutti i propri dipendenti sia nei confronti dell'Istituto che di terzi.
- **CODICE DI COMPORTAMENTO** - Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Istituto gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall'Istituto e consultabile all'indirizzo internet:  
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=43107&lang=IT> e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura del Concessionario, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice si procederà alla risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato.

## **ART. 21 ASSISTENZA AGLI UTENTI**

Alla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio il Concessionario dovrà avere attivo un recapito telefonico dedicato all'assistenza agli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami.

Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi dell'Istituto e deve avere le funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, per:

- a. Segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
- b. Segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
- c. Segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
- d. Richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

Il Concessionario deve garantire il rimborso entro il termine e con le modalità previste dal Capitolato e con i miglioramenti derivanti dall'offerta tecnica presentata.

La qualità dell'assistenza telefonica e la puntualità dei rimborsi sono oggetto di verifiche da parte del DEC, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali di cui all'art. 27.

In qualsiasi momento venga richiesto dal DEC e, in ogni caso, nell'ambito dei resoconti semestrali di cui all'art. 16, il Concessionario dovrà trasmettere o rendere accessibili dati, report statistici e relazioni sulla tipologia delle chiamate pervenute, i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio. Lo stesso DEC, sulla base dei dati acquisiti dal Concessionario e/o delle proprie verifiche presso gli utenti, potrà richiedere l'adozione di accorgimenti migliorativi, che il Concessionario sarà obbligato ad adottare, purché non in contrasto con le disposizioni del Capitolato speciale e/o della normativa vigente e non alterino i contenuti sostanziali dell'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario dovrà dare tempestivo riscontro alle richieste pervenute.

## **ART. 22 DANNEGGIAMENTI DI BENI O SPAZI DELL'ISTITUTO**

Il Concessionario è tenuto a risarcire l'Istituto per il danneggiamento, il deterioramento e le perdite eventualmente imputabili alla propria attività, che vengano riscontrate in qualsiasi momento nel corso di esecuzione del contratto tra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del servizio.

Per i relativi risarcimenti, l'Istituto ingiungerà l'integrale pagamento, anche mediante escussione delle polizze di cui all'art. 25 e all'art. 26, di tutte le somme necessarie, a proprio insindacabile giudizio, all'integrale sostituzione o alla riparazione del bene o al ripristino delle condizioni dei locali danneggiati.

## **ART. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietato al Concessionario cedere ad altri il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima.

La cessione anche parziale o qualsiasi altro atto diretto a nascondere la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 28, con conseguente esecuzione in danno, incameramento della cauzione di cui all'art. 25, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **ART. 24 SUBAPPALTO**

Non è consentito il subappalto né la sub-concessione del servizio.

Ogni forma di subappalto o sub-concessione del servizio determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 28, con conseguente esecuzione in danno e incameramento della cauzione di cui all'Art. 25, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **ART. 25 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente Convenzione nonché all'allegato Disciplinare, il Concessionario ha stipulato polizza fideiussoria n. .... rilasciata dalla .....in data.....fino alla concorrenza di €.....; detta garanzia sarà svincolata secondo le prescrizioni del Disciplinare.

In caso di inadempienze contrattuali del Concessionario, l'INPS avrà diritto di rivalersi sulla garanzia sopra citata.

#### **ART. 26 POLIZZA PER RESPONSABILITÀ CIVILE**

Il Concessionario è responsabile dell'esecuzione del servizio e, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di eventuali danni sopravvenuti a persone e a cose, nessuna esclusa e/o eccettuata, tanto dell'Istituto che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio stesso.

Il Concessionario è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00= (tremilioni/00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella

quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Istituto.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa decorre dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'art. 7.

Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

#### **ART. 27 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI**

In caso di inadempienza agli obblighi previsti e richiamati nella presente Convenzione, nonché nel Capitolato speciale, ove non si evidenzino estremi e motivi di gravità tali da determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 28, il Concessionario, oltre all'obbligo di ovviare alle infrazioni e inadempienze contestategli entro i termini di volta in volta stabiliti in sede d'intimazione da parte dell'Istituto, sarà passibile di penali commisurate all'entità dell'infrazione, nei termini di seguito riportati:

- a. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione di cui all'art. 5 del Capitolato speciale: € 250,00;
- b. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 8 per la riconsegna degli spazi alla scadenza del contratto: € 500,00;
- c. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 9 per lo spostamento dei distributori su richiesta dell'Istituto: € 150,00;
- d. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 10 per la nuova installazione di distributori su richiesta dell'Istituto: € 150,00;
- e. Per ogni infrazione rilevata relativamente alla pulizia dei distributori, delle aree adiacenti e per la cattiva tenuta dei contenitori porta rifiuti, rispetto a quanto prescritto dall'art. 11: € 250,00.
- f. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 12, comma 2, lettera b) e comma 6, per interventi di ripristino della funzionalità dei distributori o di sostituzione degli stessi: € 150,00;
- g. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 14 per interventi straordinari di ricarica dei prodotti nei distributori: € 150,00;
- h. Per ogni infrazione rilevata riguardo l'elenco dei prodotti distribuiti o l'applicazione di prezzi non conformi a quanto stabilito all'art. 15: € 200,00;

- i. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 16 per l'invio dei resoconti periodici: € 100,00;
- j. Per ogni infrazione rilevata nei parametri qualitativi dei prodotti distribuiti, di cui all'art. 17: € 500,00;
- k. Per ogni infrazione rilevata rispetto a ciascuno degli obblighi relativi al personale impiegato nel servizio, di cui all'art. 20: € 250,00;
- l. Per ogni infrazione rilevata rispetto agli obblighi di assistenza agli utenti, di cui all'art. 21: € 100,00.
- m. Nel caso di applicazione di prezzi maggiori rispetto al Listino prezzi o ai prezzi stabiliti con il DEC per i prodotti non compresi nel Listino: € 150,00;

L'applicazione delle penali previste non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipula del contratto.

Ove rilevi le inadempienze sopra indicate ed eventuali violazioni di oneri derivanti dalla presente Convenzione a queste assimilabili, il DEC ne darà immediata notizia al RUP, che notificherà per iscritto a mezzo PEC le relative contestazioni al Concessionario.

Il Concessionario dovrà immediatamente, e in ogni caso entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della PEC, trasmettere per iscritto le proprie giustificazioni in merito. Nel caso in cui le giustificazioni non pervengano nei termini stabiliti o non siano considerate adeguate a documentare l'assenza di colpa o responsabilità del Concessionario, l'Istituto procederà ad imporre la penale ed a quantificarne l'importo al Concessionario. Nel caso in cui la penale debba essere conteggiata giornalmente, i relativi importi saranno computati a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'inadempimento e fino a quando questo non venga meno.

Il Concessionario avrà l'obbligo di pagare le penali così quantificate, di volta in volta, contestualmente al primo rateo di canone in scadenza dovuto.

L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dal dover rimborsare le spese che l'Istituto dovesse accollarsi per sopperire, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste.

Al fine di recuperare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, e dagli obblighi di rimborso e di risarcimento di cui al precedente capoverso, l'Istituto ha facoltà di rivalersi, a propria insindacabile scelta, sulla cauzione di cui all'art. 25.

Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Istituto a richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo ecceda quello della penale.

## **ART. 28 RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Istituto potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell'art.



1456 del Codice civile, alla risoluzione immediata del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali:

- a. In caso di ritardo nel pagamento del canone che si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni rispetto ai termini indicati nell'art. 5;
- b. In caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e sanità, accertata dai competenti organi sanitari, come previsto all'art. 14;
- c. In caso di gravi e ripetute violazioni, espressamente contestate, degli obblighi prescritti dall'art. 20 nei confronti del personale impiegato nel servizio;
- d. In caso di violazione degli obblighi relativi all'osservanza del Codice di comportamento dell'Istituto, di cui all'art. 20, comma 1, lettera e);
- e. In caso di cessione del contratto, come previsto all'art. 23;
- f. In caso di subappalto, come previsto nell'art. 24;
- g. In caso di mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 25, ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa;
- h. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 33;
- i. In caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle autorizzazioni e delle licenze necessarie all'esercizio delle attività oggetto della concessione.

Nelle richiamate fattispecie il DEC darà avvio alla procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di pagare le penali eventualmente contestate.

In caso di risoluzione, l'Istituto procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 25, fatto salvo e impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali entro i termini previsti dall'art. 8.

#### **ART. 29 AFFIDAMENTO A TERZI IN DANNO**

In caso di risoluzione del contratto per motivi imputabili al Concessionario, l'Istituto potrà affidare a terzi, in danno al Concessionario inadempiente, l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altro operatore economico, scelto con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti.

La scelta dell'operatore economico subentrante potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 176, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, da eventuali enti finanziatori, ove presenti.

L'affidamento a terzi verrà notificato al Concessionario inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dall'Istituto, ivi comprese le spese relative alla procedura di scelta del nuovo concessionario, che verranno prelevate da eventuali crediti e dal deposito cauzionale di cui all'art. 25.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **ART. 30 CESSAZIONE E REVOCA D'UFFICIO**

La Concessione può cessare nei casi e con le modalità regolamentate nell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

### **ART. 31 CONTROVERSIE**

In caso di divergenza fra l'Istituto e il Concessionario, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sul servizio ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto sarà comunicato dall'Istituto al Concessionario per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione. Si stabilisce, comunque, che il Concessionario non possa mai e per nessun motivo sospendere di sua iniziativa il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini dell'Istituto.

Le domande e i reclami del Concessionario devono essere presentati per iscritto, anche a mezzo PEC, all'Istituto, altrimenti non saranno presi in alcuna considerazione.

### **ART. 32 FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie insorte in merito all'esecuzione del servizio, che non dovessero essere composte bonariamente, saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

### **ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
- b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
- e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
- f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
  - I. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcu-

ni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: [responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it).);

- II. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
- III. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del medesimo Regolamento, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.

- 2. Il concessionario è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il concessionario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
- 3. Il concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), del D.lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del D.lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutte le disposizioni emesse dall'Istituto, anche lad-

dove risultino maggiormente restrittive e vincolanti rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

4. Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. Il concessionario, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato E del presente Contratto, il concessionario dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. Il concessionario si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'appalto, e che il concessionario è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà del concessionario provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del lavoro /servizio /fornitura, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

#### **ART. 34 SPESE.**

Tutte le spese relative alla registrazione della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (registrazione, imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

per IL CONCESSIONARIO

.....

Per l'INPS

.....